



ORIGINALE

COMUNE DI COMUN NUOVO
PROVINCIA DI BERGAMO

Codice ente 10082

DELIBERAZIONE N. **40**

in data: **27.09.2023**

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO
ANNO 2022 (CATASTO INCENDI) - LEGGE N.353/2000.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **21.00**, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

MORIGGI IVAN	Presente
ROSSI STEFANO	Presente
ROSSONI IVAN	Presente
BELOTTI CHIARA	Presente
CATTANEO LUIGI MARIO	Presente

Totale presenti **5**

Totale assenti **0**

Partecipa il Segretario Comunale **Concilio Dr.ssa Leonilde** il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Moriggi Ivan** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la Legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi, contenente divieti e prescrizioni derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi riferiti ad incendi boschivi, prevede, all'art. 10, c. 2, l'obbligo per i comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato al fine di applicare i vincoli temporali previsti dal comma 1 della medesima legge;
- che l'art. 2, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, dispone che non possono formare oggetto di sanatoria edilizia, ai sensi dell'art. 39 della legge 23/12/1994, n. 724, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari;
- che il decreto-legge 30/09/2003, n. 269 recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24/11/2003, n.326 e, in particolare, l'art. 32 "Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali", comma 27, lettera f), dispone che:
 - *f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21.11.2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'Interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi";*

CONSIDERATO che il suindicato catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio è uno strumento indispensabile per attuare i principi di tutela dei boschi e dei pascoli presenti nel territorio comunale in attuazione di quanto previsto nella citata legge 21/11/2000, n. 353, anche alla luce degli eventi incendiari di origine dolosa o quantomeno colposa, al fine di preservare le aree verdi del Paese ed evitare che gli eventi incendiari suddetti siano preordinati a disegni criminosi speculativi in campo edilizio e/o in relazione ad un diverso uso del territorio rispetto a quello presente al momento dell'incendio, in considerazione che, a seguito dell'avvenuta approvazione degli elaborati tecnici costituenti detto catasto, nei territori comunali ivi censiti troveranno applicazione i seguenti vincoli e prescrizioni ai sensi delle norme in premessa citate:

- 1) Vincoli quindicennali:** la destinazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non può essere modificata rispetto a quella preesistente l'incendio per almeno quindici anni. In tali aree è consentita la realizzazione solamente delle opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo pena la nullità degli atti stessi;
- 2) Vincoli decennali:** nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture

finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è fatto divieto di pascolo e caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse da fuoco;

3) Vincoli quinquennali: sui predetti soprassuoli è vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su valori ambientali e paesaggistici;

PRESO ATTO:

- che gli elaborati tecnici costituenti detto catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco saranno aggiornati annualmente sulla base degli incendi che si verificheranno nel territorio comunale di competenza;
- che sarà ammessa la revisione degli elenchi definitivi dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti elencati ai precedenti punti da 1) a 3) solo dopo che saranno trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto;
- che nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco indicato al precedente punto 2), troverà applicazione la sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore ad € 30,99 e non superiore ad € 61,97 e, nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli, troverà applicazione la sanzione amministrativa non inferiore ad € 206,58 e non superiore ad € 413,17;
- che nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco indicato al precedente punto 2), troverà applicazione l'art. 44, comma 1, lett. c), del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (arresto fino a due anni e ammenda da € 30.986,00 ad € 103.290,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, disporrà la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile;
- che nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo saranno vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. f), della legge 21/11/2000, n. 353 determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio. In caso di trasgressione ai suddetti divieti troverà applicazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad € 1.032,91 e non superiore ad € 10.329,14. Tali sanzioni saranno raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7, commi 3 e 6, della legge 21/11/2000, n. 353 (personale appartenente alle strutture antincendio e personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla citata legge n. 353/2000), inoltre in caso la trasgressione sia avvenuta da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione soprariportata, sarà disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio delle attività stesse;
- che in ogni caso troveranno applicazione le disposizioni contenute nella Parte VI del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorreranno l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo;

EVIDENZIATO che il Comune di Comun Nuovo, ha istituito il Catasto Incendi con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 03.03.2022, provvedendo altresì alla successiva pubblicazione

degli atti, dando evidenza che sul territorio comunale non si sono verificati incendi sui suoli nell'ultimo quinquennio.

RILEVATA la necessità di provvedere all'aggiornamento annuale delle aree percorse dal fuoco al 31.12.2022 sul territorio comunale;

DATO ATTO che sul territorio comunale non sono presenti aree a pascolo e sulle aree a bosco, non risulta si siano verificati incendi nell'ultimo quinquennio, ne risultano aree percorse dal fuoco sul Geoportale Incendi Boschivi del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri;

VISTI gli elaborati tecnici, costituenti il catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, aggiornati al 31.12.2022 dall'ufficio tecnico comunale;

RITENUTO pertanto di aggiornare il "Catasto delle aree percorse dal fuoco" (catasto incendi) ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, presso l'Ufficio Tecnico comunale, costituito da una relazione tecnica e una planimetria, allegate alla presente, da cui si evince che nel territorio del Comune di Comun Nuovo, nel quinquennio 2017-2022, non si sono verificati incendi;

RITENUTO altresì di dare incarico al Responsabile del Settore Tecnico perché provveda agli adempimenti previsti dal citato art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353;

VISTO il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (cd. Piano AIB), in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge n.353/'00;

VISTO, infine, il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica;

CON VOTI favorevoli e unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, l'aggiornamento degli atti prevista dall'art. 10, comma 2, della legge la legge 21/11/2000, n. 353 e successive modificazioni ed integrazioni, gli elaborati tecnici costituenti il catasto comunale dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, redatti dall'ufficio Tecnico Comunale, costituito da una relazione tecnica e una planimetria, da cui si evince che nel territorio del Comune di Comun Nuovo, nel quinquennio 2017-2022, non si è verificato alcun incendio, in conformità ai principi espressi dalla Regione Lombardia con il proprio piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (cosiddetto Piano AIB) previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 353/2000, avvalendosi di una relazione tecnica e una planimetria, allegati alla presente;

2. DI DISPORRE ai sensi di quanto prescritto dall'art. 10, comma 2, della legge 21/11/2000, n. 353 e successive modificazioni:

- che gli elaborati tecnici costituenti il catasto dei predetti soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, saranno pubblicati per n. 30 (trenta) giorni consecutivi all'Albo Pretorio On Line del Comune di Comun Nuovo, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione negli orari d'ufficio; nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno essere presentate osservazioni da parte degli interessati e/o degli enti o organismi istituzionali competenti, le quali dovranno essere avanzate, per iscritto, al protocollo generale del Comune;

- che decorso il suddetto termine di n. 30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il Comune valuterà le eventuali osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti e, entro i successivi n. 60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente il catasto degli incendi, contenente gli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio con le relative perimetrazioni cartografiche, sulle quali varranno, fino al successivo aggiornamento annuale, i divieti e le prescrizioni indicate in premessa;

3. DI INCARICARE il Responsabile del Settore Tecnico affinché provveda agli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente in materia.

4. DI TRASMETTERE in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Successivamente,

stante l'urgenza di consentire un rapido aggiornamento del Catasto Incendi e renderlo operativo in tempi brevi, la Giunta Comunale con separata votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Moriggi Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Concilio Dr.ssa Leonilde

RELATA DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.Lgs.vo 267/00 e s.m.);

Addì, **09.10.2023**

Il Funzionario incaricato
(Legnani Barbara)
